



TRIBUNALE DI PARMA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma alla pubblica udienza del 4 dicembre 2017,
in composizione monocratica, nella persona del magistrato dot-
tor Nicola Giusteschi Conti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di [REDACTED], nato a Fornovo di Taro
(PR) il [REDACTED] e residente a Collecchio (PR) in via del
[REDACTED], con domicilio ivi dichiarato, presente.

Difeso di fiducia dagli avvocati [REDACTED], del
Foro di Parma, presenti

N. 1263/2017 N. Sent

N. 274/2014 R.G.

N. 4925/2010 N.R.

Data del deposito

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Es.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

Visto P.G. il

N. _____ RCA

Comunicata ex art. 27 disp. reg. il

N. _____ RCA

IMPUTATO

in ordine al reato p. e p. dall'art. 590 co. 3 cp perché, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale con sede a Collecchio e di datore di lavoro di [REDACTED] [REDACTED] all'interno del cantiere edile sito a Collecchio in via Scodoncello, 41, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia ed in particolare nella violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro cagionava al citato [REDACTED] [REDACTED] lesioni personali del tipo "FLC volare 1° lesione irreparabile N. Mediano (conservata solo la branca motrice del nervo) e del FLP e frattura scomposta P1 1° dito" che comportavano un'astensione dal lavoro dal 12.4.2010 e sino al 31.12.2010 e ciò in quanto ometteva di mettere a disposizione del lavoratore strumenti e mezzi idonei a ridurre il rischio di infortunio (nel caso di specie l'installazione di una andatoia e/o passerella), ed in particolare costringeva il [REDACTED] [REDACTED], impegnato ad effettuare il taglio di una trave in legno per realizzare una porzione di parapetto, ad assumere una posizione di lavoro in stato di precario equilibrio con torsione del busto verso il bordo estremo del ponte di accesso piegato su sé stesso, e ad impugnare il flessibile con una sola mano, mentre con l'altra si teneva aggrappato ai ferri del muretto – attrezzo che sfuggiva al controllo del [REDACTED] che veniva ferito alla mano destra provocandogli le lesioni sopra indicate.

In Collecchio il 12 aprile 2010.

Le parti hanno concluso come segue:

- il Pubblico Ministero ha chiesto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, la condanna alla pena dei mesi due di reclusione, ritenuta preferibile la pena detentiva rispetto a quella pecuniaria, vista la gravità del fatto.
- la parte civile ha chiesto la condanna alla pena di giustizia, riportandosi alle conclusioni che ha depositato.
- per la difesa, l'avvocato [REDACTED] ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste e ha chiesto che in caso di ritenuta colpevolezza, non sia concessa la provvisoria e nel caso sia concessa, sia eventualmente contenuta all'interno del conto matematico dell'effettivo danno causato e provato che si trova all'interno del fascicolo; l'avvocato [REDACTED] ha chiesto l'assoluzione con la migliore formula liberatoria, in subordine la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, minimo della pena senza condizionale, se è pena pecuniaria, e in caso di pena detentiva con ogni beneficio, con condanna generica al risarcimento da liquidarsi in separato giudizio civile senza concessione di provvisoria.

MOTIVAZIONE

██████████, come in atti generalizzato, è stato rinviato a giudizio con decreto di citazione diretta del 15 ottobre 2013 (notifica 5 novembre 2013) per l'udienza del 25 marzo 2014.

Dichiarata la contumacia dell'imputato, ammessa la parte civile, aperto il dibattimento e ammesse le prove richieste dalle parti, compreso il teste D'██████████, così come deciso nella pronunziata ordinanza che rigettava l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'imputato per tardività della parte civile nell'indicazione del teste (appunto D'██████████), il processo fu rinviato all'udienza dell'8 giugno 2015 per l'assunzione delle prove ammesse.

A detta udienza, dunque, furono ascoltati i testi ██████████ ██████████, parte civile, ██████████ ██████████ (A.S.L. Parma) e D'██████████ ██████████ e le difese produssero le cartelle cliniche e i certificati di partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro ai quali ██████████ ██████████ e Pasquale presero parte nel corso del 2008, nonché le foto riproducenti i luoghi del fatto, sia quelle comprese nel fascicolo del Pubblico Ministero, che quelle della parte civile. Non furono ammesse, invece, le foto riproducenti altri cantieri dell'imputato (richiesta della parte civile) per inconferenza ed irrilevanza con i fatti per cui si procedeva e in tal senso l'ordinanza ammissiva delle produzioni allegate alla costituzione di parte civile fu parzialmente revocata.

Nel fascicolo confluirono quindi oltre alle cartelle cliniche (produzioni del Pubblico Ministero), il P.O.S. del cantiere *de quo*, la scrittura privata 31 marzo 2010 e il verbale di riunione dell'1 aprile 2010, oltre alle fotografie via via rammostrate ai testi.

Per l'assenza giustificata del teste della difesa ██████████ ██████████, il processo fu rinviato per prosecuzione all'udienza del 13 novembre 2015, quando però, per un legittimo impedimento di entrambi i difensori dell'imputato, il processo non si celebrò, ma fu rinviato all'udienza del 28 ottobre 2016. Conseguentemente, il corso del termine di prescrizione rimase sospeso per sessanta giorni.

A detta udienza, revocata la contumacia dell'imputato comparso, la parte offesa, in seguito alla rinuncia al mandato del precedente difensore, nominò l'avvocato ██████████ L'██████████.

La difesa dell'imputato rinunciò quindi al teste ██████████, rinunzia alla quale le altre parti nulla opposero.

Il Giudice preliminarmente dispose la restituzione dei documenti a suo tempo consegnati all'ausiliario del Pubblico Ministero per la verifica grafologica (docc. 43 e 49 della parte civile) nel procedimento nel frattempo radicato per il reato di cui all'articolo 485 c.p. nei confronti di ██████████ ██████████ ed avente n. 4898/2015 di R.G.N.R.

Sempre preliminarmente la parte civile avanzò nuove richieste istruttorie, anche ai sensi dell'articolo 507 c.p.p., chiedendo l'ammissione di documenti, l'escussione di nuovi testi, nonché di perizia grafologica sul documento P.O.S. depositato dal teste [REDACTED] all'udienza dell'8 giugno 2015.

Il Tribunale, in parziale accoglimento delle istanze, rinviò per il conferimento dell'incarico al perito grafologico all'udienza del 16 novembre 2016, quando tuttavia, a causa della mancata convocazione del perito, il processo fu rinviato all'udienza del 21 dicembre 2016.

Quel giorno l'avvocato [REDACTED] [REDACTED], perita nominata, accettò l'incarico conferitole dal Tribunale di accertare se le firme apposte sui documenti "verbale di riunione del 10 aprile 2010" e P.O.S. dell'1 aprile 2010 fossero state apposte da [REDACTED] [REDACTED] e se così non fosse stato, se dette firme potessero essere riconducibili alla mano di [REDACTED].

Il processo fu quindi rinviato all'udienza del 12 aprile 2017, quando l'adesione all'astensione proclamata dalle Camere Penali da parte degli avvocati di tutte le parti fece sì che il processo fosse rinviato all'udienza del 5 giugno 2017 dinanzi al nuovo giudice designato, essendo il precedente andato in quiescenza.

A detta udienza non fu ammessa la lista testi depositata il 26 maggio 2017 dalla parte civile, giacché giudicata tardiva e siccome i difensori dell'imputato non espressero il consenso all'utilizzabilità degli atti istruttori sin ad allora svolti, l'istruttoria riprese con l'ascolto della parte offesa [REDACTED] [REDACTED] e del funzionario dell'A.S.L. [REDACTED] [REDACTED].

Nel corso dell'interrogatorio del primo la difesa di parte civile fece ulteriori produzioni, in particolare documenti fiscali e contabili della ditta [REDACTED].

Per la prosecuzione dell'istruttoria il processo fu rinviato all'udienza del 17 ottobre 2017, quando fu ascoltato il solo teste [REDACTED] e si rinviò per l'ascolto degli altri all'udienza del 20 novembre 2017.

Quel giorno, a seguito di un disguido, non fu ascoltato il teste D' [REDACTED], per il quale fu però espresso il consenso dalla difesa dell'imputato per l'acquisizione della trascrizione della già rilasciata testimonianza dinanzi al giudice precedente e furono così ascoltati i testi [REDACTED] e [REDACTED], figli rispettivamente della parte civile e dell'imputato.

Il processo fu dunque rinviato all'udienza del 27 novembre 2017 per ascoltare la relazione della perita grafologa e fu altresì fissata la discussione del processo per l'udienza del 4 dicembre 2017.

All'udienza del 27 novembre, dato atto che la perizia oggetto dell'incarico conferito all'udienza del 21 dicembre 2016 era già stata svolta, il giudice confermò l'incarico e si procedette all'esame.

Si procedette altresì all'esame del perito della parte civile [REDACTED] [REDACTED], del quale fu anche acquisita la relazione.

All'udienza del 4 dicembre, ascoltate le spontanee dichiarazioni dell'imputato e richiamato [REDACTED] [REDACTED] affinché rispondesse sulle foto prodotte dall'avvocato L' [REDACTED], le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e il processo si è concluso.



Non pare vi possano essere dubbi sulla colpevolezza dell'imputato.

IL FATTO.

La mattina del 12 aprile 2010 [REDACTED] [REDACTED], avendo ricevuto la sera prima una telefonata dall'imputato [REDACTED], con il figlio [REDACTED] si recò a completare l'opera di ampliamento di un ponticello privato conducente al capannone di proprietà [REDACTED] in località Maraffa di Collecchio in via Scondoncello, 41/A.

Materialmente egli avrebbe dovuto erigere il parapetto in cemento armato, essendo l'opera di ampliamento della sede stradale già completata da coloro che l'avevano proceduto nel cantiere, ovvero la ditta [REDACTED].

Giunto sul luogo, si accinse a rimuovere una trave di legno posta poco al di sotto del piano stradale di recente edificazione e che gli era di impedimento per l'erezione del parapetto. Trave lì collocata proprio perché facente parte dell'armatura della gettata del nuovo piano stradale¹.

Decise dunque di resecarla, dal momento che era parzialmente annegata nel cemento e non era possibile, a suo giudizio, semplicemente rimuoverla e per farlo impugnò il "flessibile" armato con un disco da taglio².

Per raggiungere la trave, tuttavia, poiché circa due metri sotto il piano stradale scorreva il canale per superare il quale vi era appunto il ponte ampliato, non esistendo nessuna superficie salda e stabile sulla quale stare in piedi, non ebbe altro modo che quello di appendersi con la mano sinistra ai ferri di armatura che spuntavano dal piano stradale (gli stessi sui quali avrebbe dovuto erigere il parapetto) e, sporgendosi, impugnare il flessibile con la sola mano destra.

Iniziò così il taglio, ma sfortunatamente al secondo tentativo la lama incontrò un nodo del legno, o comunque una parte di maggiore compattezza, ed egli perse il controllo dell'utensile che si

¹ v. foto prodotte da P.M. udienza 8.6.2015 nn. 1-8, 21-24.

² cfr. deposizione [REDACTED] udienza 4.12.2017, pag. 8 e foto prodotte.

girò, avviluppò il guanto e ancora in moto entrò nella carne viva della mano del [REDACTED], recidendo quasi totalmente il primo dito, provocando una frattura esposta e così recidendo il nervo mediano³.

Il figlio Pasquale, avendo fortunatamente esperienza di primo soccorso, per la sua militanza nella Croce Verde, tamponò in modo efficace la ferita e chiamò il 118, che giunse pochi minuti dopo e condusse i [REDACTED] all'Ospedale di Parma.

Ad oggi il [REDACTED] è parzialmente invalido, non avendo più recuperato la piena efficienza della mano destra.

IL CANTIERE.

Dall'istruttoria è emerso che fu [REDACTED] a ricevere l'incarico di ampliare il ponticello di cui sopra dalla proprietà [REDACTED].

[REDACTED] tuttavia, pur avendo una sua impresa edile, non realizzò direttamente il lavoro, ma lo affidò all'artigiano [REDACTED].

In verità dalle parole del teste [REDACTED], sentito nel corso dell'udienza del 17 ottobre 2017, è emerso che tutto il materiale fu fornito dal [REDACTED] e che questi in qualche modo partecipò anche alla realizzazione dei lavori, anche perché sarebbe stato fisicamente impossibile per una persona sola anche solo muovere il materiale posto a piè d'opera. Il peso e il volume del materiale, infatti, per realizzare una sede stradale in grado di reggere traffico veicolare pesante sono oltre le possibilità di una sola persona per giunta sprovvista di mezzi meccanici idonei (gru e simili). Depongono a favore di ciò anche le foto del piano stradale completato, nelle quali si vedono le putrelle e le altre armature di grandi dimensioni⁴.

Ad ogni modo il teste ha affermato di aver realizzato l'ampliamento della sede stradale e poi per motivi familiari⁵ di aver dovuto abbandonare il cantiere senza finire il lavoro.

La testimonianza del [REDACTED] è stata molto difficoltosa, sia per l'evidente stato di ansia che attanagliava il teste, sia per la tensione tra le difese, la *vis polemica* delle quali nel sollevarsi reciprocamente eccezioni ed opposizioni ha talvolta travalicato i limiti, costringendo il giudice a richiamarle all'ordine, ed egli non è stato nemmeno in grado di collocare cronologicamente il suo intervento rispetto a quello successivo di [REDACTED].

³cfr. certificato medico Pronto Soccorso, nonché cartelle cliniche prodotte all'udienza 8.6.2015.

⁴ v. foto prodotte da P.M. udienza 8.6.2015 nn. 10-12, 17-19 e 25.

⁵ cfr. testimonianza [REDACTED], udienza 17.10.2017, pag 20.

Se è vero che sono insondabili i meccanismi con i quali la mente umana archivia i ricordi, non può sottacersi una singolare univocità di memorie non richiamabili da parte del teste e di altrettanto singolari incongruenze tra gli elementi del raccontato.

Non si può dimenticare a tal proposito che è emerso, sia dalle sue parole⁶, che da quelle degli altri testi, che il [REDACTED] ha ricevuto dall'imputato diversi lavori nel corso degli anni e tuttora li riceve; questo fatto, più dell'emozione per trovarsi in un'aula di tribunale, ha sicuramente contribuito alla sua agitazione ed alla sua reticenza.

A questo punto il [REDACTED] si affidò a [REDACTED] perché terminasse l'opera incompiuta. Venne quindi redatto il preventivo del 31 marzo agli atti ed avente ad oggetto il solo parapetto, che come si collochi rispetto a quello che certamente (anche se non ve n'è evidenza in questo processo) fu predisposto per l'intera opera (compreso quindi anche il parapetto) rimane abbastanza oscuro e poi - anche se la loro effettiva e reale collocazione temporale è ignota dal momento che sono stati falsificati dal [REDACTED], che vi ha apposto la firma del [REDACTED]⁷ - vennero redatti anche il verbale di riunione del 10 aprile e il P.O.S. datato 1 aprile.

L'intervento fu, poi, in realtà, dopo l'infortunio del [REDACTED], realizzato dal D' [REDACTED].

Questi ricevette l'incarico esattamente con le stesse modalità con le quali le aveva ricevute chi lo aveva preceduto: per telefono la sera precedente il lavoro; si recò quindi sul cantiere, eresse una passerella e un'andatoia a lato del ponticello e sospesa sul canale per poter lavorare alla trave da rimuovere e procedere quindi all'erezione del parapetto e, appunto, lo eresse.

Tutto il materiale da costruzione e tutte le attrezzature (ponteggi, tavole, utensili) furono forniti dall'imputato⁸, come in tutti gli altri casi e anche il D' [REDACTED], come tutti gli altri artigiani coinvolti in questa vicenda, era stato alle dipendenze del [REDACTED] prima e poi artigiano "collaboratore" dal 2001 in avanti.

La sua estrema riluttanza a ripetere la testimonianza già rilasciata all'udienza dell'8 giugno 2015 e la sua grande premura a lasciare lo scomodo ruolo di testimone non appena gli se ne presentò l'occasione⁹, tanto che non fu possibile risentirlo, perché si era immediatamente allontanato dal tribunale, sono l'ennesima manifestazione dei rapporti di forza sottesi alla vicenda oggetto del pro-

⁶ cfr. testimonianza [REDACTED], udienza 17.10.2017, pag 10.

⁷ cfr. dichiarazioni periti [REDACTED], pagg. 4 e 5 e [REDACTED] pagg. 5-9 ud. 27.11.2017.

⁸ cfr. dichiarazioni D' [REDACTED] ud. 8.6.2015 pagg. 83 e 84.

⁹ cfr. verbale di udienza del 20.11.2017.

cesso e che ne hanno influenzato tutto il corso. Anche il D' [REDACTED], infatti, riceveva, presumibilmente ancora riceve lavori dal [REDACTED] e da lui confida ancora di riceverne.

I RAPPORTI TRA [REDACTED], [REDACTED] E GLI ALTRI.

Dall'istruttoria è emerso che l'unico committente di [REDACTED] per la quasi totalità della sua vita lavorativa "autonoma" è stato l'imputato, talvolta, ma in misura marginale, attraverso la PROG.E.-CO., ditta individuale del figlio, ma sempre riconducibile a Franco [REDACTED]¹⁰ (prova ne sia che ha sede allo stesso indirizzo di abitazione dell'imputato); è emerso che il [REDACTED] - e come lui gli altri artigiani protagonisti di questa vicenda - riceveva istruzioni precise, non sindacabili, dall'imputato, tanto che il [REDACTED] la mattina dell'infortunio, giunto in cantiere prima del [REDACTED], prima di fare alcunché, lo chiamò per chieder cosa fare, come fare, perché nulla aveva e nulla sapeva¹¹.

Franco [REDACTED], come detto poc'anzi, pur avendo una sua impresa edile con tre dipendenti (questo ha riferito il figlio Luca nel corso della sua audizione), formalmente non realizzò nulla delle opere commissionategli dalla proprietà [REDACTED], ma le affidò tutte agli artigiani ai quali, è emerso anche questo dall'istruttoria, aveva affidato e affidava in modo continuativo un gran numero di lavori di varia natura e dimensione.

Egli mise però a disposizione tutto il materiale e, soprattutto, diede precise e dettagliate istruzioni su cosa dovesse essere fatto, affidandosi poi alle capacità degli operai, perché fosse fatto a dovere.

È accaduto con [REDACTED], è accaduto con [REDACTED] ed è accaduto con D' [REDACTED].

Tutti sono stati chiamati ed inviati a compiere un lavoro, tutti hanno portato null'altro che loro stessi e i loro piccoli utensili "personali"; tutto il resto, poi, è stato portato dall'imputato.

Appare opportuno precisare ancora una volta che tutti coloro che si sono succeduti nel cantiere, che materialmente vi hanno operato, o, come nel caso di [REDACTED], avrebbero dovuto, sono artigiani edili titolari di ditte individuali e altresì che nessuno di loro ha mai avuto contatti con il committente [REDACTED].

È emerso altresì dall'istruttoria che quello del cantiere di via Scodoncello non è stato un caso isolato, un'evenienza occasionale, per cui una ditta, anziché perdere un lavoro, lo prende e lo affida ad una ditta "amica"; è emerso che il [REDACTED] sistematicamente e strutturalmente, per decine di anni, potendo evidentemente contare su una fonte di lavoro molto ricca, sfruttando quindi una posizione di potere, dominante, ha imposto un regime di collaborazione formalmente autonoma, che in

¹⁰ cfr. fatture prodotte da P.C. ud. 5.6.2017.

¹¹ cfr. dichiarazioni [REDACTED] Pasquale ud. 20.11.2017 pag. 6.

realità autonoma non è (mai stata), dal momento che non solo non c'è (mai stata) autonomia decisionale, ma v'è invece (sempre stata) per l'esecuzione dei lavori affidati una predominanza assoluta, una pressoché totale dipendenza dall'intervento materiale del [REDACTED], che forniva materiali e attrezzature, tutte, tranne quelle di sicurezza, che demandava all'autonomia formale di coloro ai quali si affidava perché lavorassero per lui.

La dimensione e la complessità dei lavori che il [REDACTED], pur avendo formalmente solo tre dipendenti, si poteva permettere di prendere (lo si ricava anche dalle descrizioni dei lavori fatturati dal [REDACTED], oltre che dalle parole di entrambi i [REDACTED]), depone a favore di questa ricostruzione: solo chi sa di poter contare su una consistente forza lavoro, garantita (quasi che fossero, appunto, dipendenti) potrebbe permettersi di farlo, avendo sicurezza di poter portare a termine i lavori.

Questo è il tratto finale, che completa il quadro storico della vicenda.

DIRITTO

Quale che sia la definizione che si voglia dare ai rapporti che legavano [REDACTED] a [REDACTED], dipendenza, collaborazione più, o meno destrutturata, subappalto, a poco o nulla rileva ai fini della declaratoria di responsabilità dell'imputato.

È emerso, infatti, dall'istruttoria, come poc'anzi ricostruita, in modo incontrovertibile che [REDACTED]-[REDACTED] era il datore di lavoro di fatto di [REDACTED], che era alle sue dipendenze in tutto e per tutto.

Per questo motivo, giusta il disposto dell'articolo 299 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l'imputato avrebbe dovuto predisporre, approntare e prevedere ogni misura di sicurezza tesa alla garanzia della salute del lavoratore, avrebbe dovuto rigorosamente attenersi a tutti gli obblighi impostigli dal predetto decreto legislativo e dal codice civile e da tutta la legislazione in materia di antinfortunistica.

È emerso invece in modo altrettanto incontrovertibile che nessuna misura di sicurezza fu approntata dal [REDACTED], che nessuno dei predetti obblighi sia stato adempiuto nemmeno in minima parte.

Nulla.

È emerso invece ancora che il [REDACTED] dopo l'infortunio di [REDACTED] predispose una serie di documenti falsi per tentare di limitare, ovvero tentar di escludere, la sua responsabilità nell'accaduto e questo ha certamente molta rilevanza per graduare la colpevolezza e quindi la misura della pena.

Che non vi sia alcun modo con il quale [REDACTED] possa sottrarsi alle sue responsabilità in quanto accaduto, possa sottrarsi dall'essere stato il responsabile dell'infortunio occorso al [REDACTED], lo asserisce la Corte di Cassazione a sezioni unite penali con la sentenza n. 5 dell'11 marzo 1999 (ud. 25

novembre 1998), molto appropriatamente e puntualmente ricordata dalla parte civile, che recita: «*In forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod. civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antiinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. NE SEGUE CHE IL DATORE DI LAVORO, SEPPURE IN UNA SITUAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ (NELLA SPECIE DERIVANTE DALLA SUA POSIZIONE DI SUBAPPALTANTE DI PURA MANO D'OPERA), HA IL DOVERE DI ACCERTARSI CHE L'AMBIENTE DI LAVORO (NELLA SPECIE IL CANTIERE EDILE APPRESTATO DALL'IMPRENDITORE APPALTANTE) ABBIA I REQUISITI DI AFFIDABILITÀ E DI LEGALITÀ QUANTO A PRESIDI ANTINFORTUNISTICI, IDONEI A REALIZZARE LA TUTELA DEL LAVORATORE, E DI VIGILARE COSTANTEMENTE A CHE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA SIANO MANTENUTE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI È PRESTATO L'OPERA. (evidenza grafica di chi scrive) (Fattispecie relativa alla morte di un lavoratore edile per mancato apprestamento dei prescritti presidi antinfortunistici in un cantiere, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto colpevoli di omicidio colposo sia l'appaltatore, sia il soggetto che aveva prestato in subappalto la mano d'opera)».*

Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria finale ha ipotizzato un possibile concorso di colpa del ■■■■■, che in ogni caso, come giustamente ricordato, non escluderebbe la responsabilità penale del datore di lavoro, dacché, come confermato dalla Corte di Cassazione¹², questa non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verifica dell'infortunio (salva l'ipotesi in cui si tratti di comportamenti eccezionali e abnormi, tali da recidere il nesso causale ex articolo 41, comma 2, del CP).

A giudizio di questo giudice però l'ipotizzato concorso non sussiste affatto per il semplice motivo che il ■■■■■ non aveva possibilità di scelta, troppo grande il potere di ■■■■■: o lavorava così, o non lavorava; nessuna responsabilità, nemmeno parziale, può essergli addossata, perché, come vedremo meglio oltre, il suo gesto (la resezione della trave con il disco flessibile) di per sé non è stato imprudente, o negligente, o imperito, a renderlo fonte di pericolo e di conseguenza origine dell'incidente sono state le condizioni nelle quali il ■■■■■ lo ha costretto a farlo.

■■■■■ ■■■■■ è un operaio esperto, con oltre vent'anni di lavoro alle spalle; viene inviato a completare un lavoro che egli ha già svolto nel corso della sua vita lavorativa e difatti quando arriva *in loco* si rende immediatamente conto che deve togliere la trave per poter fare il lavoro, lo comunica al ■■■■■, che sta arrivando, ma non è ancora giunto, e che gli dice (questa circostanza riferita

¹² *ex multis* sent. n. 29794 sez. IV pen. del 10 luglio 2015.

dal figlio della parte offesa¹³ appare molto credibile, perché ricalca perfettamente il *modus operandi* del ■■■■■, così come ricostruito in dibattimento: manda avanti la manovalanza, poi lui arriva con i mezzi e il materiale) di cominciare a tagliare, quindi il ■■■■■ procede con il predetto flessibile (la proprietà del quale, per quel che può rilevare, quindi pressoché nulla ai fini della responsabilità del datore di lavoro, è emerso essere in capo all'imputato) inizia e accade quel che accade, ma accade, non per l'uso, improprio, imperito, o imprevisto del flessibile, si ripete, ma perché ■■■■■ non ha predisposto nessuna delle sicurezze che, invece, aveva il dovere di approntare.

Volendo forzare il ragionamento, si potrebbe forse addirittura anzi dire che il ■■■■■ sapeva come ■■■■■ avrebbe proceduto (conoscendo i luoghi, i mezzi a disposizione e data la sua grande esperienza) e ha accettato quel rischio: che il ■■■■■ lavorasse senza nessuna protezione, di nessun tipo. Ma di un tale stato di consapevolezza in questo specifico evento non si è raggiunta piena prova in questo processo.

Per questi motivi non ci troviamo in un caso nel quale escludere la responsabilità del datore di lavoro a seguito delle condotte del lavoratore: perché quanto il ■■■■■ si stava accingendo a fare non fu inopinabile, esorbitante al procedimento lavorativo, o alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento; esse non crearono le condizioni di rischio estraneo a quello connesso alle normali modalità del lavoro da svolgere¹⁴.

Ne consegue l'esclusione, nel caso in esame, del c.d. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale solo quando l'attività non sia in alcun rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante da esso.

Il ■■■■■, infine, non violò neppure nessuna precisa disposizione antinfortunistica (non ne ricevette mai!), e neppure violò nessun specifico ordine, anzi, purtroppo, si dovrà dire, vi si attenne fin troppo, troppo scrupolosamente.

Poiché la *ratio* di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la condotta colposa del lavoratore è comunque irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento¹⁵.

¹³ cfr. testimonianza Pasquale ■■■■■, ud. del 20.11.2017 pag. 12.

¹⁴cfr., *ex aliis*, Cass. n. 21694/11; Cass. n. 4656/11; Cass. n. 19494/09.

¹⁵cfr., *ex multis*, Cass. 18.2.2004 n. 3213 Cass. 8.4.2002 n. 5024; Cass. 17.2.1998, n. 1687; Cass. 7.4.1992, n. 4227; Cass. 8.2.1993, n. 1523; Cass. 6.7.1990, n. 7101.

SUL TRATTAMENTO SANZIONATORIO.

Per la gravità delle lesioni riportate dalla parte offesa e soprattutto per l'elevato grado di colpa dell'imputato e delle condotte gravemente scorrette, pericolosamente lambenti l'illiceità, da questi tenute dopo il fatto (non si possono dimenticare i falsi compiuti e accertati), appare condivisibile la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della pena detentiva anziché di quella pecuniaria, pure concedendo le attenuanti generiche (concesse per adeguare la pena alla concreta gravità) in regime di equivalenza con la contestata aggravante e pure in condizione di incensuratezza dell'imputato.

Appare pertanto equa la pena di mesi due di reclusione e la conseguente condanna dell'imputato alla refusione a favore della parte civile dei danni tutti, da quantificarsi nel separato giudizio civile, e delle spese del presente, come da dispositivo.

L'efficacia deterrente della pena inflitta amplificata dall'incensuratezza dell'imputato rende infine concedibili i benefici della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione.

P.Q.M.

Visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale

DICHIARA

[REDACTED] colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'articolo 62 bis del c.p. considerate in equivalenza con la contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione.

CONDANNA

ai sensi dell'articolo 539 c.p.p. l'imputato a risarcire la parte civile costituita nella misura da quantificarsi con separato giudizio civile, lo condanna infine al pagamento delle spese legali nella misura di euro 6.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Concede il beneficio della sospensione condizionale della pena e altresì quello della non menzione.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Indica il termine per il deposito della motivazione in giorni 90.

Parma, 4 dicembre 2017

Il Giudice Onorario
dr. Nicola Giusteschi Conti